



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti

Via Vannetti, 32 - 38100 Trento

Tel. 0461492600 - Fax 0461492601

e-mail: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Egregi Signori,

Assessori provinciali

**Segretario generale della Presidenza della
Giunta provinciale**

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Spettabili

**Agenzia Provinciale per la Protonterapia —
ATreP**

Via Perini, 181
38122 TRENTO

**Associazione Artigiani e Piccole imprese della
provincia di Trento**

Via Brennero, 182
38121 TRENTO

**Associazione degli Industriali della Provincia
di Trento**

Via De Gasperi, 77
38122 TRENTO

Azienda Multiservizi Rovereto

Via Pasqui, 10
38068 ROVERETO (TN)

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Via Degasperi, 79
38122 TRENTO

**Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura**

Via Calepina, 13
38122 TRENTO

Collegio dei Geometri della Provincia di Trento

Via Brennero, 52
38121 TRENTO

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Galleria Tirrena, 10
38122 TRENTO

Confesercenti del Trentino

Via Maccani, 207
38121 TRENTO

Spettabile

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

Via Giusti, 40
38122 TRENTO

Federazione Trentina della Cooperazione

Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Fondazione B. Kessler

Via S. Croce, 77
38122 TRENTO

Fondazione E. Mach

Via E. Mach, 1
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE

Informatica Trentina S.p.A.

Via Gilli, 2
38121 TRENTO

Opera Universitaria

Via Zanella, 1/A
38122 TRENTO

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Piazza S.M. Maggiore, 23
38122 TRENTO

Patrimonio del Trentino S.p.A.

Via Zambra, 42 — Torre B sud Top Center
38121 TRENTO

Trentino Network S.r.l.

Via Gilli, 2
38121 TRENTO

Trentino Sviluppo Spa

Via Zeni,8
38068 ROVERETO

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Via Solteri, 78
38121 TRENTO

**U.P.I.P.A. Unione prov.le Istituzioni per
l'Assistenza**

Via Sighele, 7
38122 TRENTO

C.G.I.L. del Trentino

Via Muredei, 8
38122 TRENTO

C.I.S.L. del Trentino

Via S. Croce, 71
38122 TRENTO

U.I.L. del Trentino

Via G. Matteotti, 20/1
38122 TRENTO

Comuni Trentini

Comprensori

Enti Strumentali

LORO SEDI

Trento, 20 APR. 2010

Prot. n. 86317-2010-D327.3.5.195

Oggetto: Circolare esplicativa sulle modifiche apportate al Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.) con D.P.P. n. 21-23/Leg. di data 12 ottobre 2009 e D.P.P. n. 22-24/Leg. di data 12 ottobre 2009.

Con **Decreto del Presidente della Provincia n. 21-23/Leg. di data 12 ottobre 2009**, registrato alla Corte dei Conti (b.u. 17 novembre 2009, n. 47) è stata data attuazione alla disciplina recata dall'articolo 43 della legge provinciale n. 26 del 1993, come sostituito dall'articolo 49 della legge provinciale n. 10 del 2008, concernente "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica."

Con l'adozione del regolamento attuativo, entra quindi in vigore l'articolo 43 della legge provinciale n. 26 del 1993, come sostituito dall'articolo 49 della legge provinciale n. 10 del 2008.

Tecnicamente le disposizioni rappresentano un'ulteriore revisione del vigente regolamento di cui al Decreto del presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e successive modificazioni", recentemente modificato ad opera del Decreto del Presidente della Provincia n. 15-17/Leg. di data 22 luglio 2009, mediante l'introduzione dei nuovi articoli 25 bis, 25 ter e 25 quater.

Le disposizioni recate dal D.P.P. n. 21-23/Leg. di data 12 ottobre 2009 sono entrate in vigore il **2 dicembre 2009**.

Si specifica inoltre che con l'ulteriore **Decreto del Presidente della Provincia n. 22-24/Leg. di data 12 ottobre 2009**, registrato alla Corte dei Conti (b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2) è stata data disciplina alle disposizioni recate dall'art. 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993, in materia di pagamenti agli affidatari di lavori pubblici, mediante l'introduzione del nuovo articolo 25 quinquies al citato Regolamento attuativo della l.p. n. 26 del 1993 di cui al Decreto del presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg..

Le disposizioni recate dal D.P.P. n. 22-24/Leg. di data 12 ottobre 2009 sono entrate in vigore il 6 gennaio 2010.

Allegata alla presente, si trasmette la circolare che espone le modificazioni introdotte, evidenziando che la circolare medesima e il testo coordinato della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e del relativo regolamento attuativo sono pubblicati nel sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Normativa e strumenti".

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate dettagliatamente ed inviate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo agenziaperiservizi@provincia.tn.it.

Ringraziando per l'attenzione, si inviano cordiali saluti.

- dott. Alberto Pacher -


CIRCOLARE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE CONCERNENTE LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ORDINAMENTO VIGENTE DAL D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 21-23/Leg. E DAL D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 22-24/Leg.

La presente circolare e il testo coordinato del regolamento della L.P. 26/93 sono pubblicati nel sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Normativa provinciale".

ARTICOLI INTRODOTTI DAL D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 21-23/Leg.
(entrati in vigore il 2 dicembre 2009)

Si premette che con l'emanazione del regolamento in argomento, entra in vigore il nuovo testo dell'articolo 43 della l.p. n. 26 del 1993, come sostituito dall'articolo 49 della legge provinciale n. 10 del 2008, che si ritiene utile riportare di seguito:

"Art. 43

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario

esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;
- b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

- a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il

concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

- c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell'esecuzione dei lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve comunicare all'appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro. L'appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell'esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in materia di sicurezza per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l'emissione del documento unico di regolarità contributiva."

• Art. 25 bis (Tutela dei lavoratori)

L'articolo reca alcune disposizioni attuative dell'articolo 43 della legge, novellato, in ordine alle garanzie dell'osservanza da parte dell'appaltatore, del subappaltatore e del concessionario esecutore dell'**obbligo** di applicare nei confronti di **tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori**, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento:

- a) le condizioni economiche e normative previste dai **contratti collettivi** nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento (articolo 43, comma 1 della legge);
- b) le leggi e i regolamenti in materia di **tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza** dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (articolo 43, comma 2 della legge).

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede in particolare la ritenuta dello 0,5 per cento sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia del rispetto degli obblighi sopra ricordati. Si tratta della medesima garanzia già prevista dall'articolo 7 del Capitolato generale di cui al DM 145/2000, già applicato in provincia di Trento in virtù del rinvio operato dall'articolo 11 della l.p. n. 26 del 1993.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo in argomento si occupano delle modalità di pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice delle retribuzioni del personale dipendente dell'appaltatore (e solo dell'appaltatore) in caso di ritardo. È utile evidenziare che nel caso di contestazioni il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.

• **Art. 25 ter (Pagamenti all'appaltatore)**

Il nuovo articolo reca disposizioni operative a cui l'amministrazione aggiudicatrice deve attenersi nel procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'esecutore di lavori pubblici, in attuazione del nuovo articolo 43 della legge.

L'attuale normativa dispone che sono necessari:

- a) per il pagamento degli stati di avanzamento:
 - il **Durc** (Documento di regolarità contributiva) regolare relativo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
 - l'attestazione di **regolarità retributiva**, rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro, relativa agli eventuali subappaltatori che hanno concluso la prestazione nel periodo di riferimento del SAL;
- b) per il pagamento del saldo:
 - il **Durc** (Documento di regolarità contributiva) regolare relativo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
 - l'attestazione di **regolarità retributiva**, rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro, relativa all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori che hanno concluso la loro prestazione dopo l'ultimo SAL.

Particolare attenzione è riservata al controllo dei subappaltatori. È, infatti, previsto che l'amministrazione proceda con tempestività, sulla base delle informazioni fornite dall'appaltatore in ordine alla data di inizio e fine lavori del subappalto, alle verifiche nei confronti del subappaltatore non appena terminata la prestazione che lo riguarda ed **eviti così di posticipare dette verifiche a fine lavori** (a volte successive anche di alcuni anni).

Al riguardo, il nuovo articolo 43 della legge, al comma 5, dispone esplicitamente che *"L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa."* Inoltre, la normativa sopravvenuta dispone chiaramente che *"il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione."*

Ciò posto, si ritiene utile suggerire l'adozione di appositi modelli per la comunicazione dell'appaltatore relativa alla fine lavori del subappaltatore, da cui risultino anche gli importi contrattuali autorizzati, contabilizzati e già liquidati relativi al subappalto, al fine di operare con chiarezza le opportune verifiche (es. ditta appaltatrice, lavori principali, data richiesta subappalto, impresa subappaltatrice, lavorazioni in subappalto, importo del subappalto, data e atto di autorizzazione al subappalto, data inizio lavori, data fine lavori, importo complessivo dei lavori eseguiti alla data di fine lavori del subappalto, importo complessivamente liquidato e data ultimo pagamento eseguito).

Si ricorda che, qualora l'importo complessivo dei lavori eseguiti in subappalto risulti inferiore a quello autorizzato, lo stesso dovrà essere confermato esplicitamente anche dal subappaltatore.

È stata inoltre prevista una disciplina specifica nel caso di riscontro di **irregolarità** negli adempimenti previsti dagli obblighi richiamati al precedente articolo, a carico

dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori. In particolare, l'articolo 43, comma 6 della legge e l'articolo 25 ter, comma 3 del regolamento dispongono che, qualora non sia quantificabile l'importo delle inadempienze accertate, si operano delle trattenute a valere sui pagamenti all'appaltatore, anche per le irregolarità del subappaltatore. Si ricorda, infatti, che il nuovo articolo 43, comma 3, della l.p. n. 26 del 1993 dispone che "in tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente "; di cui, *in primis*, l'articolo 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e l'articolo 35, comma 28 del d.l. 248/2006, convertito dalla legge 248/2006.

Rientra nella fattispecie sopra ricordata delle "inadempienze accertate non quantificabili" anche il caso in cui gli enti competenti si limitino a dichiarare la sola irregolarità del soggetto senza quantificare il dovuto per il cantiere in questione.

Costituisce eccezione alla predetta disciplina delle trattenute il caso in cui la struttura competente in materia di lavoro non possa procedere all'accertamento definitivo della **regolarità retributiva del subappaltatore**, per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli, anche per volontà contraria del medesimo subappaltatore. In tale eventualità, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento nei confronti dell'appaltatore, senza le trattenute previste per le irregolarità del subappaltatore, previa acquisizione di una espressa dichiarazione, resa dallo stesso appaltatore, di assunzione delle responsabilità che gli competono.

Si evidenzia infine che il nuovo articolo 43, comma 5 della legge e la disposizione regolamentare in esame (articolo 25 ter, comma 1) prevedono che sia l'appaltatore a consegnare alla stazione appaltante il Durc riferito all'appaltatore medesimo nonché agli eventuali subappaltatori.

Si sottolinea che le disposizioni di cui ai nuovi articoli 25 bis e 25 ter trovano applicazione anche ai contratti in corso, in quanto norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della stazione appaltante.

• **Art. 25 quater (Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro)**

Il Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro costituisce uno strumento nuovo e originale nell'ambito delle disposizioni relative alla fase di esecuzione di lavori pubblici, che non ha validità ai fini della contabilità dell'appalto, ma è volto piuttosto alla lotta al lavoro nero ed alla sicurezza dei lavoratori.

In ragione della novità delle disposizioni e del loro impatto sulla disciplina contrattuale, si ritiene necessario procedere preliminarmente ad una fase di approfondimento con le rappresentanze delle amministrazioni aggiudicatrici e delle forze sociali, al fine di definire congiuntamente le più opportune e corrette modalità di sperimentazione e di applicazione dell'istituto; si rinviano pertanto a successiva comunicazione le specifiche indicazioni operative.

ARTICOLO INTRODOTTO DAL D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 22-24/Leg.
(entrato in vigore il 6 gennaio 2010)

• **Art. 25 quinquies (Disposizioni per l'effettuazione dei pagamenti)**

Il nuovo articolo 25 quinquies reca disposizioni in materia di pagamento all'appaltatore, in attuazione dell'articolo 46 ter della legge.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo dispone che :

- nei pagamenti in acconto, disposti per stati di avanzamento, sia previsto anche il **pagamento corrispondente all'ultimazione lavori**, prescindendo quindi dai limiti di valore e temporali disposti per gli altri stati di avanzamento;
- **la rata a saldo non deve essere inferiore al 2,5% dell'importo di contratto**, fermo restando che in tale percentuale non devono essere comprese le trattenute di legge (articolo 43, comma 3 della l.p. n. 26 e art. 25 bis, comma 2 del regolamento attuativo) nonché le ulteriori trattenute dell'articolo 25 ter (per eventuali irregolarità contributiva, assicurativa o retributiva dell'appaltatore o subappaltatore).

Si rileva che la percentuale del **2,5% è il valore ritenuto congruo** per la finalità sottesa di garanzia dell'amministrazione rispetto al corretto adempimento contrattuale da parte dell'appaltatore. Misure più elevate di tale percentuale devono essere motivate da situazioni particolari legate a specifiche esigenze di tutela della stazione appaltante.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che i **termini** per i pagamenti in acconto per stati di avanzamento **non devono superare i trenta giorni** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

Il comma 3 introduce disposizioni di semplificazione e di accelerazione dei pagamenti in acconto, stabilendo che gli stati di avanzamento (SAL), ad esclusione dello stato di avanzamento corrispondente all'ultimazione lavori, sono disposti rispettando entrambe le seguenti condizioni:

- **la cadenza bimestrale;**
- **la misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto.**

Ne deriva che se, decorsi i primi due mesi dalla consegna lavori, non è stato ancora raggiunto il 10% dell'importo netto di contratto, per emettere il SAL si dovrà aspettare il raggiungimento di tale percentuale. Il successivo SAL viene emesso allo scadere del secondo mese decorrente dalla data di riferimento per il SAL precedente, purché sia stato raggiunto un ulteriore 10 per cento dell'importo netto di contratto; altrimenti si aspetta il raggiungimento di detta percentuale. Analogamente si procede per i SAL successivi.

È inoltre prevista la possibilità di procedere alla **contabilizzazione per partite provvisorie**, fino al raggiungimento del 50% dell'importo di contratto. Al riguardo, si ritiene opportuno suggerire che il Direttore lavori dia conto sui documenti contabili delle registrazioni effettuate ai sensi di tale norma, per maggiore chiarezza e giustificazione degli eventuali, successivi atti di rettifica.

Si evidenzia infine che le disposizioni del nuovo articolo 25 quinquies trovano applicazione a valere dai bandi (o lettere di invito) pubblicati dopo l'entrata in vigore del regolamento in esame (6 gennaio 2010).